



DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



INCENDI BOSCHIVI: CAUSE

Corso A.I.B. – Modulo 2 *Presentazione 3*

Presentazione preparata dall'Ufficio AIB regionale della Direzione Regionale VVF Lazio e Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 Lazio

Uso riservato



**REGIONE
LAZIO**



Cause degli incendi boschivi

Per delineare un quadro articolato del fenomeno ed intraprendere azioni mirate alla prevenzione e al contrasto degli incendi stessi, si possono classificare quattro categorie:

- 1.Cause naturali
- 2.Cause accidentali
- 3.Cause colpose
- 4.Cause dolose





Cause naturali

Solo una **piccolissima percentuale** di incendi può essere considerata naturale, causata cioè da eventi propri della natura e quindi inevitabili. Tra le cause naturali **l'unica che ha rilevanza in Italia è il fulmine**. La sua incidenza è variabile ma comunque contenuta.

Gli incendi causati da fulmine si verificano prevalentemente nelle **zone montane**, nelle quali gli alberi conducono con facilità le scariche elettriche. Il fulmine appicca il fuoco al legno dell'albero o alla lettiera, spesso in zone impervie, per cui l'avvistamento del focolaio può essere tardivo e gli interventi difficoltosi.

Tra le altre cause naturali sono da considerare le **eruzioni vulcaniche** e le **autocombustioni**. Le prime sono rare e circoscritte ad aree particolari: gli incendi si originano quando la lava incandescente entra in contatto con la vegetazione del bosco, come è accaduto di recente in Sicilia con il risveglio dell'attività vulcanica dell'Etna.



Cause naturali

Fulmine

Fulmine non seguito da pioggia. E' un evento abbastanza raro, ma riscontrato in alcune circostanze.



Eruzioni vulcaniche

E' un evento molto raro e confinato ad aree specifiche, contermini ai crateri vulcanici eruttivi.



Autocombustione

L'autocombustione si realizza in una certa quantità di sostanza organica (foglie, rami, fieno, ecc.), con un contenuto di umidità tale da consentire una fermentazione biologica, tanto da elevare la già alta temperatura esterna, con scarsa aerazione e notevoli pressioni interne al combustibile: si verifica, prevalentemente, in ambienti confinati.

E' quindi impossibile che si realizzi nei boschi che, per definizione, sono esposti all'aria aperta.





Cause accidentali

Le cause accidentali sono quelle che **non dipendono direttamente dall'azione umana**, sia colposa che dolosa, anche se sono riconducibili alla presenza e alle attività dell'uomo sul territorio.

La **mancata adozione di misure idonee volte a prevenire** tali fenomeni, quali la ripulitura delle fasce di rispetto delle strutture e degli impianti a rischio, **potrebbe configurare ipotesi di incendio colposo** e quindi escludere queste fattispecie dalla casistica delle cause accidentali.





Cause accidentali

Accensione con vetri o lenti riflettenti

Una lente, un vetro, o uno specchio possono riflettere i raggi solari, farli convergere in un punto e innescare l'accensione di un fuoco: è un evento molto raro.

(nell'immagine: Specchi ustori di Giulio Parigi - 1600, presso la Galleria degli Uffizi a Firenze).



Impianto frenante dei treni, o sfregamento di ruote sui binari, o scintille provocate da alcune tipologie di locomotive

E' un evento riscontrato in diverse circostanze, talora anche collegate alla non corretta gestione, ai fini antincendio, della vegetazione presente nelle scarpate ferroviarie (con possibile sconfinamento nelle cause colpose).



Rottura di linee elettriche

L'evento si manifesta spesso a seguito di fenomeni atmosferici particolarmente rilevanti (galaverna, neve abbondante e pesante, trombe d'aria, vento forte), che possono provocare lo schianto di alberi, o la caduta di rami sulle linee elettriche limitrofe (con possibile sconfinamento nelle cause colpose).



Incendio di vetture

Spesso, una vettura che prende fuoco viene abbandonata sul bordo della strada e, di conseguenza, può causare la propagazione delle fiamme nelle aree circostanti.





Cause colpose o involontarie

Derivano da comportamenti umani non finalizzati alla specifica volontà di arrecare danno. La colpa si configura quando si opera con negligenza, imprudenza o imperizia, spesso in violazione di norme e regolamenti:

NEGLIGENZA

Omesso compimento di un'azione doverosa.

Mancanza di impegno, di attenzione, d'interessamento nel compimento dei propri doveri, nell'espletamento delle mansioni affidate

IMPRUDENZA

Mancanza di prudenza; atteggiamento di chi, per sventatezza, per eccessiva audacia, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall'esperienza, agisce in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri o comunque non valuta sufficientemente le possibili conseguenze dannose dei propri atti

IMPERIZIA

Mancanza di abilità e di esperienza, soprattutto nelle cose che riguardano la propria professione



Cause colpose

Abbruciamento mal condotto di residui vegetali (stoppie, frasche, cespugli, rovi, erbe, felci) e ripulitura dei bordi stradali

E' una delle cause colpose più diffuse in Italia. Sovente i responsabili sono agricoltori, pensionati e anziani che ripetono la pratica ancestrale di bruciare i residui vegetali nel proprio terreno, campo, orto, o giardino, senza tenere in debita considerazione le precauzioni antincendio, né i divieti vigenti.



Mozziconi di sigarette e fiammiferi gettati dalle auto, senza l'intenzione di appiccare le fiamme

La probabilità che un mozzicone di sigaretta o un fiammifero gettati da un'auto possano innescare un incendio nelle aree limitrofe alla strada, è fortemente incrementata dalla enorme diffusione di questa pratica incivile e vietata dalla legge.

Art. 232-bis del D.Lgs. 152/2006 - Rifiuti di prodotti da fumo: comma 3. *"E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi."*



Incendi causati dalla marmitta catalitica delle auto, a contatto con erba secca

Le vetture con marmitta catalitica non devono sostare col motore acceso su prati, o su terreni con erba secca (soprattutto se sviluppata in altezza), perché le marmitte raggiungono temperature molto elevate





Cause colpose

Fuochi da picnic o fuochi accesi per gioco da ragazzi e mal gestiti L'abitudine, assai diffusa, di accendere fuochi per cuocere cibi durante le scampagnate ed i picnic in aree naturali, malgrado i divieti o le prescrizioni, amplifica sensibilmente il rischio di incendi.	
Incendi in discariche autorizzate e abusive	
Fuochi d'artificio L'attività di spettacolo pirotecnico è regolata dall'art. 57 del R.D. n. 773/1931 "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" – TULPS - ed è effettuabile da coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 101 Reg. TULPS. Rientrano in tali artifici anche le cosiddette "lanterne cinesi" ("aerostati con fiamme").	
Uso incauto di apparecchi a motore, a fiamma, elettrici o meccanici, in prossimità di vegetazione facilmente combustibile	



Cause dolose o volontarie

Esprimono la deliberata volontà di arrecare danno al bosco e all'ambiente. Le cause dolose possono essere sintetizzate in 3 gruppi:

1 - ricerca di un profitto

2 - proteste e risentimenti

*Le cause dolose
si dividono in:*

Profitto

Protesta

3 - Cau



Cause dolose

connesse alla ricerca di un profitto

Incendi causati da volontà di creare pascoli a scapito del bosco, o da tentativi di rinnovazione del cotico erboso dei pascoli, mediante il fuoco



Incendi causati dalla volontà di recuperare terreni a fini di coltivazione agricola, a danno del bosco, con l'intento di guadagnare dalla scomparsa della vegetazione, o per attivare contributi comunitari



Incendi causati da motivazioni collegate all'attività A.I.B., o da questioni occupazionali

Ad esempio: intento di essere inclusi in squadre antincendio, volontà di assicurarsi condizioni di riassunzione a fini antincendio come operai stagionali dagli Enti Locali, volontà di creare condizioni per nuovi o più ampi contratti per spegnimento con mezzi aerei, ecc.





Cause dolose

connesse alla ricerca di un profitto

Incendi causati con l'intento di ricercare vantaggi, o ridurre i costi connessi a determinate attività imprenditoriali

Ad esempio: apertura di piste forestali, operazioni colturali per risparmiare manodopera, distruzione di massa forestale, intento di distruggere, a mezzo del fuoco, l'evidenza di carenze nell'esecuzione di opere forestali



Incendi causati da azioni riconducibili al bracconaggio

Ad esempio: spostamento di selvaggina sul territorio, creazione di pascoli per la fauna selvatica, ripulitura di aree per ottenere migliore visibilità ai fini dello sparo, rivalità tra squadre di caccia al cinghiale.



Incendi causati dalla criminalità organizzata

provocati a scopo intimidatorio o ricattatorio, nei confronti di privati e/o pubbliche amministrazioni





Cause dolose

dovuti a manifestazioni di protesta,
risentimenti e insensibilità verso
il bosco

Incendi causati da vendette o ritorsioni nei confronti della Pubblica Amministrazione	
Incendi causati da proteste contro i vincoli imposti nelle aree protette	
Incendi causati da fatti riconducibili a contrapposizioni politiche	
Incendi causati con l'intento di deprezzare aree turistiche	
Incendi causati da conflitti, o vendette tra proprietari	



Cause dolose

dovuti a manifestazioni di protesta,
risentimenti e insensibilità verso
il bosco

Incendi causati da giovani e ragazzi per noia, gioco o divertimento



Incendi causati da atti terroristici



Incendi causati da insoddisfazioni, dissenso sociale, turbe comportamentali (piromania e mitomania)

Nei casi di incendi determinati da persone con turbe comportamentali, potrebbero subentrare valutazioni, disposte da parte dell'Autorità Giudiziaria, legate all'ambito clinico e psichiatrico.





Codice Penale art. 423 bis (Incendio boschivo):

*«Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione **da 4 a 10 anni**.*

*Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione **da 1 a 5 anni**.*

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

*Le pene previste dal primo e dal secondo comma **sono aumentate della metà**, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.»*





La legge prevede, inoltre, una serie di sanzioni minori per diversi casi di violazione ai divieti di attività sulle aree percorse dal fuoco:

**L. 353/2000 – art. 10, COMMA 1 – DIVIETI PER ZONE
BOScate E PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO**

- **15 ANNI NON POSSONO AVERE DESTINAZIONE DIVERSA**
- **10 ANNI VIETATA REALIZZAZIONE DI EDIFICI**
- **5 ANNI VIETATI RIMBOSCHIMENTO E INGEGNERIA AMB...**
- **10 ANNI VIETATI PASCOLO E CACCIA**

